

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 7336 / 19/11/2015 del 30 MAR. 2015 Pos. Coll. e Coord. n. 2

Palermo

**ASSESSORATO REGIONALE
DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI
PUBBLICA UTILITA'**
Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti
PALERMO

(Rif. nota Serv. 7 17-2-2015, n. 6995)

Oggetto: Società Ofelia Ambiente srl . Progetto per la realizzazione e gestione di un impianto di compostaggio e produzione di fertilizzante naturale in zona ASI.

1. Con la nota in riferimento codesta Amministrazione rappresenta che - per le opere previste dal punto 5 dell'allegato VIII alla parte II del d. lgs. n. 152/2006 - la l.r. n. 3/2013 ha trasferito la competenza al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'art. 29 ter e segg. del d. lgs. n. 152/2006 dall'Assessorato regionale territorio e ambiente all'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti.

La società Ofelia Ambiente ha chiesto a codesto Dipartimento l'autorizzazione integrata ambientale, ed al Dipartimento dell'ambiente la valutazione di impatto ambientale



Via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - email urp@ull.regione.sicilia.it

Avvocato responsabile: Paolo Chiapparrone tel 091.7074833 - email paolo.chiapparrone@ull.regione.sicilia.it

per il predetto impianto, da realizzare in area destinata dal Piano regolatore dell'ASI ad insediamenti industriali ed artigianali.

In sede di conferenza di servizi l'IRSAP ha espresso parere sfavorevole all'intervento atteso che il detto l'impianto va realizzato in apposite aree per il trattamento dei rifiuti, esterne a quelle destinate ad uso industriale.

La ditta interessata, di contro, ha eccepito la natura industriale dell'impianto di compostaggio e l'indisponibilità delle aree specificamente destinate al trattamento dei rifiuti per mancanza di infrastrutture.

A fronte del reiterato parere negativo dell'IRSAP la società ha evidenziato che la zonizzazione delle attività di trattamento va riferita alle attività pubbliche comunali, e non all'ubicazione di impianti privati che hanno natura industriale ancorchè attinenti alla trasformazione dei rifiuti.

A fronte di tali opposte tesi viene chiesto parere sulla possibilità di autorizzare l'impianto in parola in zona destinata ad insediamenti industriali.

2. Si premette che spetta al consorzio per l'area di sviluppo industriale (ed oggi all'IRSAP) la valutazione dell'interesse alla corretta utilizzazione delle aree di propria competenza sotto il profilo urbanistico-industriale¹.

Il fatto che, come gli altri impianti di trattamento dei rifiuti, quello di compostaggio sia classificabile come impianto industriale² non costituisce presupposto di per sé sufficiente per consentirne l'ubicazione in una zona che il Piano regolatore ASI destina (cfr. relazione istruttoria allegata alla determinazione dirigenziale dell'IRSAP n. 27/2014)

¹ Cfr. seppur datata, la puntuale decisione del T.a.r. Sardegna, 28-05-1980, n. 227 per la quale : " *Nel caso di concessione edilizia relativa ad una costruzione da realizzare nell'ambito di un piano regolatore di un'area o nucleo di sviluppo industriale, in applicazione del combinato disposto degli art. 50 e 51 t. u. 6 marzo 1978, n. 218 e dell'art. 31 l. 17 agosto 1942, n. 1150, spetta al consorzio per l'area o il nucleo di sviluppo industriale, in quanto titolare dell'interesse alla corretta utilizzazione della specifica area sotto il profilo urbanistico-industriale (titolarità conferitagli dall'art. 51 t. u. n. 218 cit.) il potere di verificare se nel progetto presentato dall'impresa sussistono tutte le condizioni, stabilite dal piano consortile e dalle relative prescrizioni attuarie di cui esso medesimo è autore, per il corretto esercizio dello jus aedificandi,..... mentre al comune, in quanto portatore di molti altri interessi pubblici (concorrenti con quello primario curato dal consorzio) spetterà il potere di far valere tali ulteriori interessi, come pure il potere di concludere il procedimento concessorio con l'atto terminale.*

² Cfr. Cass. pen., sez. VI, 13-06-2006 : *La costruzione di un impianto di compostaggio di rifiuti, che ha «natura industriale», non può essere assentita in zona agricola senza previa modifica dello strumento urbanistico e deve sottostare alla disciplina prevista dall'art. 27 d.leg. n. 22/1997.*



all'insediamento di piccole e medie industrie e di attività artigianali.

La richiesta di parere, peraltro, evidenzia che il Piano regolatore ha previsto un'apposita zona "esterna" per le attività di trattamento dei rifiuti.

Di contro, non appare ragionevole sotto il profilo del corretto esercizio del potere di gestione da esercitarsi nell'ambito dell'attività discrezionale che pertiene all'IRSAP, opporre all'impresa la mancanza di infrastrutture o l'indisponibilità di aree esterne (per il trattamento dei rifiuti), possibile oggetto di contenzioso.

Il potenziale contenzioso consiglierebbe, quindi, di valutare l'opportunità di modificare la zonizzazione o rimuovere gli ostacoli che si frappongono al concreto utilizzo degli spazi, valutazione cui potrebbe seguire – questa volta motivatamente e dettagliatamente, anche alla luce di una potenziale verifica da parte del Giudice adito – l'eventuale modifica e/o riconferma dell'attuale assetto urbanistico industriale, comunque opportuna per consentire la piena tutelabilità degli interessi pubblici.

Avv. Paolo Chiapparrone



L'AVVOCATO GENERALE

Cons. Romeo Palma

D'ORDINE
(Avv. P. Chiapparrone)



Via Caltanissetta 2/e – 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 – fax 091.7074827 – email urp@ull.regione.sicilia.it

Avvocato responsabile: Paolo Chiapparrone tel 091.7074833 – email paolo.chiapparrone@ull.regione.sicilia.it